

Allegato "A" alla Raccolta n. 3.040

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. La società è denominata: "EDIL SAN FELICE S.p.A. Società Benefit", in forma abbreviata "EDIL SAN FELICE S.p.A. S.B.".

Art. 2 - Sede

2. La società ha sede in Nola (NA).

Art. 3 - Oggetto

3. L'attività della società è la realizzazione, in proprio o per conto di privati e di enti pubblici, di qualsiasi opera nel campo dell'edilizia ed in specie:

- realizzazione di strade, autostrade ed infrastrutture stradali e relative opere di sicurezza, quali:

- segnaletica orizzontale e verticale, barriere di sicurezza, barriere fonoassorbenti etc.;

- lavori di terra, con eventuali opere connesse, demolizioni, sterri;

- edifici civili, industriali, monumentali, sportivi, completi di impianti e di opere connesse ed accessorie;

- lavori di restauro di edifici monumentali, lavori e scavi archeologici, opere speciali in

	cemento armato, impianti tecnologici e speciali,	
	impianti e lavori per l'edilizia, scorporati	
	dall'opera principale, quali impianti termici di	
	ventilazione e di condizionamento, impianti	
	igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del	
	gas, impianti elettrici, telefonici,	
	radiotelefonici, televisivi e simili, impianti di	
	ascensori, scale mobili e trasportatori in genere,	
	impianti pneumatici, fornitura ed installazione di	
	manufatti, tinteggiature e verniciature, fornitura	
	in opera di isolamenti termici, acustici,	
	antincendi, lavori di intonacatura e di	
	impermeabilizzazione;	
	- costruzioni e pavimentazioni stradali;	
	pavimentazione con materiali speciali;	
	-lavori ferroviari e lavori idraulici, quali	
	acquedotti, fognature, impianti di irrigazione,	
	lavori di difesa e sistemazione idraulica;	
	impianti per la produzione e distribuzione di	
	energia; impianti esterni di illuminazione;	
	- realizzazione di linee telefoniche ed opere	
	connesse; carpenteria metallica;	
	- trivellazione di pozzi; l'esecuzione di lavori	
	di movimento terra, con eventuali opere connesse	
	in muratura, cemento armato o strutture	

	metalliche, demolizione e sterri; lavori di	
	manutenzione ordinaria e straordinaria degli	
	edifici ed impianti di cui innanzi; trasporto	
	merci per conto proprio o di terzi; rimboschimento	
	e creazione di aree a verde, lavori di	
	sistemazione agraria, forestale e di verde	
	pubblico, lavori di giardinaggio e	
	decespugliazione;	
	- fornitura ed installazione di manufatti in	
	metallo, in legno, materie plastiche, materiali	
	lapidei e materiali vetrosi;	
	- impianti di sollevamento, di potabilizzazione,	
	di depurazione delle acque;	
	- costruzione di moli, bacini e banchine;	
	- lavori di drenaggio, manutenzione di	
	apparecchiature portuali e pulizie di acque	
	portuali, dighe, gallerie;	
	- fornitura ed installazione di impianti ed	
	apparecchi di sollevamento o trasporto (gru,	
	filovie, sciovie e similari);	
	- servizi di guardiania, diurna e notturna ed	
	attività di pronto intervento nei confronti di	
	enti pubblici e privati che svolgono attività	
	edili in genere ed in particolare di costruzione,	
	manutenzione e gestione delle reti stradali ed	

autostradali sui cantieri sia fissi che mobili;

- servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei cantieri, delle reti di trasporto ed immobili in genere;

- l'attività di costruzione e di commercio di unità edilizie a qualunque uso destinate e quindi, solo esemplificativamente, ad uso residenziale, commerciale, industriale ed agricolo;

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione in proprio e la locazione di terreni e fabbricati a qualsiasi uso destinati;

- l'attività di costruzione e/o gestione diretta di centri turistici in genere, alberghi, residence, ristoranti, bar, supermarket, sale cinematografiche, locali e parchi di divertimento, piste di pattinaggio, villaggi turistici, stazioni balneari, impianti termali, impianti sportivi e palestre, residence per anziani, centri di equitazione, aziende agricole e per l'agriturismo;

- l'attività di costruzione e/o gestione di infrastrutture di servizi per esigenze pubbliche e private;

- l'attività di lottizzazione di aree edificabili, nonchè la costruzione delle strutture ad esse

	inerenti e necessarie;	
	- la progettazione, realizzazione, gestione,	
	formazione e manutenzione di impianti per la	
	produzione di energia da fonti rinnovabili	
	(solare, fotovoltaico, eolico, biogas, geotermica,	
	idroelettrica, marina, biomasse,	
	termovalorizzazione, cogenerazione e similari);	
	- la produzione e la commercializzazione di	
	energia da fonti rinnovabili (solare,	
	fotovoltaico, eolico, biogas, geotermica,	
	idroelettrica, marina, biomasse,	
	termovalorizzazione, cogenerazione e similari);	
	- l'assunzione di mandati di rappresentanza, con o	
	senza deposito, senza limitazione alcuna, per	
	tutti i prodotti e servizi sopra detti;	
	- lo stoccaggio, la cernita, il trattamento, lo	
	smaltimento, il commercio e l'intermediazione,	
	all'ingrosso ed al dettaglio, di rifiuti	
	recuperabili, riciclabili, speciali, pericolosi e	
	non, di qualsiasi specie e consulenza in merito,	
	ivi compresa la raccolta differenziata dei	
	medesimi, nonchè la pulizia delle aree pubbliche;	
	- il noleggio di veicoli e macchinari industriali;	
	- la gestione di isole ecologiche;	
	- la raccolta, il trasporto, l'intermediazione e	

	lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei	
	rifiuti assimilati agli urbani, dei rifiuti	
	speciali e dei rifiuti tossico nocivi; il	
	trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non	
	pericolosi, per conto proprio e/o di terzi;	
	- lo spazzamento, sia meccanico che manuale, delle	
	strade, il lavaggio delle strade e dei cassonetti	
	portarifiuti, lo spurgo dei pozzi neri e delle	
	caditoie, il diserbo stradale, la pulizia dei	
	letti di fiumi e torrenti, la pulizia degli	
	specchi acquei, ripristini e bonifiche ambientali,	
	la realizzazione e la gestione di impianti di	
	smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo;	
	- la costruzione e gestione anche per conto terzi	
	di impianti per il recupero, riciclaggio,	
	trattamento e smaltimento dei rifiuti e bonifica	
	delle aree da sostanze contaminanti; rimozione di	
	strutture ed elementi in amianto specializzata per	
	l'edilizia, vendita, rigenerazione, recupero e	
	smaltimento cartucce inkjet, toner, nastri e	
	hardware in generale;	
	- igiene dell'ambiente attraverso attività	
	antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli	
	ambienti confinati e degli alimenti;	
	- l'autotrasporto di merci in conto proprio e/o	

per conto terzi.

La società potrà, altresì, eseguire la fornitura, l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione e la manutenzione di impianti antincendio, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 37/2008 attuativo della legge n. 248/2005, come già disciplinato dalla legge n. 46/1990 nonché dal D.M. 10 marzo 1998 nonché del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, D.P.R. 151 del 1° agosto 2011, decreto 20 dicembre 2012 e di tutte le altre norme vigenti in materia.

Nell'ambito della detta attività, la società potrà, tra l'altro eseguire la fornitura, l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione e la manutenzione dei seguenti correlati impianti:

a) impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica; impianti di protezione da scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettrici in genere;

c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di

	evacuazione di prodotti combustibili e delle	
	condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;	
	d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura	
	o specie;	
	e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione	
	di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di	
	evacuazione dei prodotti della combustione delle	
	condense e ventilazione ed aerazione dei locali;	
	f) impianti di sollevamento di persone o di cose	
	per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili	
	e simili;	
	g) impianti di protezione antincendio di qualsiasi	
	tipo.	
	La stessa potrà, altresì, svolgere la seguente	
	attività:	
	- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di	
	materiale antinfortunistico, estintori e materiale	
	antincendio in genere;	
	- il deposito e la ricarica di materiale e presidi	
	antincendio;	
	- la manutenzione di estintori e di impianti	
	antincendio in genere;	
	- servizi di vigilanza antincendio, di	
	"guardia-fuochi", sia in ambito terrestre che	
	marittimo, attraverso l'utilizzo di personale	

	qualificato e specializzato;	
	- servizi in materia di infortunistica e	
	prevenzione antincendio, attraverso la	
	predisposizione di dispositivi di protezione	
	individuali e collettivi;	
	- la predisposizione di pratiche di prevenzione	
	incendi;	
	- servizi di primo intervento antincendio in	
	ambito demaniale e marittimo, con annessa	
	assistenza alle navi ed ai natanti;	
	- servizi di assistenza all'imbarco ed allo sbarco	
	di sostanze nocive e pericolose e di prodotti	
	chimici in genere;	
	- la prestazione di servizi di prevenzione e	
	vigilanza incendi per impianti sportivi, teatri,	
	discoteche, mostre, musei, congressi e per ogni	
	altra manifestazione od evento;	
	- svolgimento di corsi di formazione in materia	
	antincendio.	
	La società potrà, altresì, svolgere la seguente	
	attività:	
	- servizi di facchinaggio svolto anche con	
	l'ausilio di mezzi meccanici e diversi;	
	attività e mansioni preliminari, complementari e	
	supplementari alla movimentazione delle merci e	

	dei prodotti o comunque supplementari alle azioni	
	di trasporto e trasloco, anche con l'ausilio di	
	mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature	
	tecnologiche;	
	carico e scarico meccanico o manuale, montaggio e	
	smontaggio scaffalatura leggera e pesante,	
	montaggio e smontaggio stand, movimentazione e	
	riorganizzazione magazzini, storage, attività di	
	gestione di magazzini di ogni tipo, di deposito e	
	custodia merci, di imballaggi, confezionamenti,	
	etichettature e distribuzione;	
	attività preliminari e complementari al	
	facchinaggio: insacco, pesatura, legatura,	
	accatastamento e disaccatastamento, pressatura,	
	imballaggio, compreso rifacimento pancali.	
	La società può assumere e concedere agenzie,	
	commissioni, rappresentanze e mandati, nonché	
	compiere tutte le operazioni commerciali (anche di	
	import-export), finanziarie, mobiliari e	
	immobiliari, necessarie o utili per il	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in altre società o imprese di	
	qualsunque natura aventi oggetto analogo, affine o	
	connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e	

altre garanzie in genere, anche reali.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria e/o professionali debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonchè nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

In qualità di "Società Benefit", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 376 e ss. della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, la Società, inoltre, nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, intende perseguire le finalità di beneficio comune di cui al presente articolo 3 ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle persone, del territorio e dell'ambiente in cui opera, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (quali soci, personale, collaboratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione).

A tal fine, la Società riconosce il proprio impegno a valorizzare la propria organizzazione e a migliorare la comunità in cui essa opera non

solo mediante la realizzazione di opere infrastrutturali, ma anche praticando e promuovendo l'importanza della centralità del capitale umano, facendosi portavoce di progetti innovativi che si pongano nell'ottica del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, che guardino alla crescita e formazione delle generazioni future e che mirino alla piena soddisfazione e al benessere dei propri collaboratori e dipendenti, nonché della comunità tutta.

In particolare, la Società, con le modalità e nei limiti di cui al piano annuale relativo alle attività di beneficio comune, svilupperà le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

a) Ridurre l'impatto ambientale, favorendo all'interno della Società lo sviluppo di modelli operativi e processi di innovazione sostenibili, nonché l'utilizzo e la diffusione di pratiche rispettose dell'ambiente, in particolare promuovendo: (i) l'efficientamento energetico e la transizione verso energie rinnovabili e sostenibili; (ii) l'adattamento dei processi aziendali in linea con il cambiamento climatico; (iii) la gestione efficace e responsabile delle

risorse idriche al fine di ridurre gli sprechi;

(iv) la diffusione di un'etica di business che

individui come suoi principi fondanti il rispetto

e la tutela dell'ambiente;

b) collaborare in maniera sinergica con enti no

profit, fondazioni, associazioni, il cui scopo sia

coerente con quello perseguito dalla Società,

ovvero supportare tali enti in progetti

finalizzati a generare un impatto positivo in

ambito culturale, sociale, ambientale, sportivo,

del lavoro, dell'assistenza sanitaria, dello

studio e della ricerca, al fine di contribuire al

bene sociale ed allo sviluppo della comunità;

c) promuovere un ambiente di lavoro sano,

positivo, sicuro e armonioso volto alla

valorizzazione, formazione, crescita e benessere

dei propri lavoratori, nel rispetto dei bisogni

fondamentali (*work - life balance*), nonché delle

competenze e del potenziale di ognuno;

d) supportare al di fuori della Società la

formazione di nuove professionalità, finalizzata

all'acquisizione di specifiche

conoscenze/competenze in ambito edile industriale,

civile e stradale, mediante percorsi formativi

incentrati sull'importanza dell'utilizzo delle

nuove tecniche di costruzione nel rispetto della
sostenibilità ambientale.

Art. 3 bis - Disposizioni sulle Società Benefit:
Responsabile dell'Impatto e Relazione annuale.

Il Consiglio di Amministrazione individua il
soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare
le funzioni e i compiti volti al perseguimento
delle finalità di beneficio comune di cui all'art.
3 del presente statuto. Il soggetto responsabile è
denominato "Responsabile dell'Impatto" e rimarrà
in carica per il periodo stabilito nell'atto di
nomina. L'incarico scadrà alla data dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio dell'incarico stesso ed è
rinnovabile.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, la
Società redige annualmente una relazione
concernente il perseguimento del beneficio comune,
allegata al bilancio, i.e. c.d. "Relazione
d'Impatto", contenente le informazioni previste
dalla legge, quali:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle
modalità e delle azioni adottate dall'Organo
Amministrativo per il perseguimento delle finalità

di beneficio comune e le eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato, utilizzando lo standard di valutazione esterno secondo quanto previsto dagli Allegati 4 e 5 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

c) la descrizione dei nuovi obiettivi che intende perseguire nell'esercizio successivo.

La società si impegna a rendere pubblica la relazione di cui al precedente comma attraverso il proprio sito internet e ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile al fine di garantire la trasparenza del proprio operato.

Art. 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea in sede straordinaria.

Art. 5 - Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 - Capitale e azioni

6. Il capitale sociale è di Euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila virgola zero) ed è diviso in numero 15.000.000 (quindicimilioni) di azioni tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan.

Art. 6 bis - Aumento di capitale

6bis. L'assemblea dei soci del 4 agosto 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, compresa la quota a servizio

dell'opzione Greenshoe, mediante emissione in una o più volte, anche per tranches, di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aumento da liberarsi mediante conferimenti in denaro, a servizio dell'operazione di quotazione su Euronext Growth Milan come descritta nella delibera e quindi da riservare agli Investitori destinatari dell'Offerta di Collocamento, da sottoscrivere entro il 30 dicembre 2023, ovvero, se antecedente, alla data di chiusura del Collocamento finalizzato alla Quotazione e comunque entro la data ultima per l'esercizio dell'opzione Greenshoe, con facoltà del consiglio di amministrazione di chiudere anticipatamente il periodo di offerta nonché prevedendo che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data. L'efficacia delle sottoscrizioni raccolte è sospensivamente condizionata al raggiungimento di tante sottoscrizioni che consentano la costituzione del flottante minimo richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana.

Art. 7 - Strumenti finanziari

7. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 19 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 8 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni, osservate le disposizioni di legge che regolano la materia.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'Organo Amministrativo, salvo che per le obbligazioni convertibili la cui emissione è di competenza dell'assemblea straordinaria.

L'Organo competente a deliberare sulla emissione delle obbligazioni ne fisserà l'ammontare, le modalità di collocamento, le condizioni e il piano di ammortamento delle stesse.

Art. 9 - Patrimoni destinati

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis ss. c.c..

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art.

14.1 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'art. 19 del presente statuto.

Art. 10 - Finanziamenti

10. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 11 - Trasferimento delle azioni

11. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto mortis causa e per atto tra vivi.

Art. 12 - Recesso

12.1 Hanno diritto di recedere in tutto o in parte i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i

	diritti di voto o di partecipazione;	
	g) la proroga del termine;	
	h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;	
	i) tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	I soci hanno altresì il diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 36 del presente statuto.	
	12.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo nei modi e nei termini previsti dall'art. 2437 bis c.c..	
	Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso secondo il procedimento disciplinato dall'art. 2437 quater c.c..	
	Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, a norma dell'art. 2437 ter c.c..	
	Art. 13 Competenze dell'assemblea ordinaria	
	13.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto; essa approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.	
	In particolare, sono inderogabilmente riservate	

alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;

c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

Art. 14 - Competenze dell'assemblea straordinaria

14.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 7 del presente statuto;

d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all' art. 8 del presente statuto;

e) la costituzione di patrimoni destinati di cui

all'art. 9 del presente statuto;

f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

14.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 24 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 15 - Convocazione dell'assemblea

15.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

15.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè nel territorio di uno stato membro della Unione Europea.

15.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale,

	oppure mediante provvedimento del tribunale su	
	richiesta di tanti soci che rappresentino almeno	
	1/10 (un decimo) del capitale sociale.	
	15.4 L'avviso di convocazione deve indicare:	
	- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i	
	luoghi eventualmente ad esso collegati con mezzi	
	di telecomunicazione;	
	- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;	
	- le materie all'ordine del giorno;	
	- le altre menzioni eventualmente richieste dalla	
	legge.	
	15.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso	
	comunicato ai soci ed ai sindaci con mezzi che	
	garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza.	
	Art. 16 - Assemblee di seconda e ulteriore	
	convocazione	
	16.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data di seconda e ulteriore	
	convocazione per il caso in cui nell'adunanza	
	precedente l'assemblea non risulti legalmente	
	costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore	
	convocazione devono svolgersi entro trenta giorni	
	dalla data indicata nella convocazione per	

l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda.

16.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 17 - Assemblea totalitaria

17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

17.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 18 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

18.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

18.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

18.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 19 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

19.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

19.2 In seconda o terza convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita quando è rappresentato oltre 1/3 (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

19.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta

giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

Art.20 - Norme per il computo dei quorum e legittimazione a partecipare alle assemblee e a votare

20.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota richiesta per l'approvazione della delibera.

20.2 - I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 2370 c.c.) devono

esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Art. 21 - Rappresentanza del socio in assemblea:
le deleghe

21.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto.

La società acquisisce la delega agli atti sociali.

21.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

21.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società, nè

possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Art. 22 - Presidente e segretario dell'assemblea.

Verbalizzazione

22.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore Unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

22.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

22.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

22.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

22.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

22.6 Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità e la legittimazione dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

23. Luogo di svolgimento dell'assemblea

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, o il Notaio, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario o dal Notaio; tale delibera dovrà essere trascritta nel libro delle decisioni dei soci.

Il voto segreto non è ammesso, il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 24 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società escluso ciò che è espressamente riservato dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione e scissione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, l'Organo Amministrativo, fermo restando in capo ad esso la principale funzione di gestione

	dell'attività sociale, curandone gli aspetti	
	direttivi, amministrativi e organizzativi,	
	attinenti alla definizione della politica	
	aziendale e alla determinazione delle più	
	importanti scelte strategiche per la Società,	
	dovrà amministrare la stessa in modo da bilanciare	
	l'interesse dei Soci, il perseguimento delle	
	finalità di beneficio comune e gli interessi delle	
	categorie di soggetti di cui al precedente art. 3,	
	conformemente a quanto previsto dal presente	
	statuto.	
	Art. 25 - Divieto di concorrenza	
	Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del	
	divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.	
	Art. 26 - Composizione dell'organo amministrativo	
	La società è amministrata da un amministratore	
	unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre a sette membri.	
	Art. 27 - Nomina e sostituzione dell'organo	
	amministrativo	
	27.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere	
	alla determinazione del	
	numero dei membri dell'organo amministrativo.	
	27.2 Gli amministratori durano in carica per il	
	periodo stabilito all'atto della nomina e comunque	

non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

27.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

27.4 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

27.5. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 28 - Presidente del consiglio di amministrazione

28.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia

provveduto l'assemblea.

28.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

28.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 29 Organi Delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

In alternativa il consiglio può disporre che venga costituito tra i suoi membri un comitato esecutivo, determinandone la composizione, le norme di funzionamento e la durata.

Al consiglio spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c.

L'Organo Amministrativo può altresì nominare

direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

Art. 30 - Delibere del consiglio di amministrazione

30.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

30.2 La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

30.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

30.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai

fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

30.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali e con le modalità stabilite per le delibere assembleari di cui all'articolo 23 - I comma del presente statuto.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato o dal Notaio; tale delibera dovrà essere trascritta nel libro delle decisioni degli Amministratori.

30.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

30.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Art. 31 - Rappresentanza sociale

31.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

31.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di

delega del consiglio.

Art. 32 - Remunerazione degli amministratori

32.1 Ai membri dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea.

32.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

32.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 33 - Collegio sindacale

33.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti.

Con riguardo allo scopo di beneficio comune il Collegio Sindacale dovrà, inoltre:

	- valutare la correttezza dell'operato degli	
	amministratori anche in relazione all'attività	
	posta in essere per bilanciare l'interesse dei	
	soci con il perseguimento delle finalità di	
	beneficio comune;	
	- verificare che la nomina del responsabile della	
	funzione di beneficio comune sia coerente con il	
	principio dell'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo della società.	
	Ove ne ricorrano i presupposti, l'organo di	
	controllo potrà esercitare il controllo contabile.	
	Per adempiere a tali obblighi l'organo di	
	controllo della Società Benefit potrà, in	
	qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione	
	e controllo, nonchè chiedere informazioni agli	
	amministratori sull'andamento delle operazioni	
	sociali anche relative al perseguimento del	
	beneficio comune.	
	33.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale,	
	costituito di tre o cinque sindaci effettivi e due	
	supplenti, ne nomina il presidente e determina per	
	tutta la durata dell'incarico il compenso.	
	33.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi	
	e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo	

esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

33.4 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

33.5 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art.23 I comma del presente statuto.

Art. 34 - Bilancio e utili

34.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

34.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Art. 35 - Scioglimento e liquidazione

Le norme sullo scioglimento e liquidazione della società sono regolate dagli artt. da 2484 c.c. a 2496 c.c.

Art. 36 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 12.1.

Art. 37 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle previsioni applicabili alle Società Benefit, come dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e relativi allegati, come di tempo in tempo modificati, e alle altre Leggi applicabili.

FIRMATO:

LORENZO DI PALMA

MARIA TERESA LIGOZZI NOTAIO SIGILLO

Io sottoscritto Dottor MARIA TERESA LIGOZZI, Notaio in A-
rienza, iscritto presso il Collegio Notarile di Santa Maria
Capua Vetere, certifico che la presente è copia su supporto
informatico conforme all'originale del documento su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo
2005.

MARIA TERESA LIGOZZI - NOTAIO